



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n.123, in particolare l'art. 2 c.7 e l'art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/9/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/7/2010 e n. 80 del 15/9/2010, formulati ai sensi della riferita legge n. 167/09 art. 1 cc. 2,3 e 4;

VISTO il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto domanda di aggiornamento negli anni precedenti;

VISTE le Leggi n. 68/99, n. 143/04 e 296/06, nonché il D.M. n. 27 del 15/3/2007;

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 4899 del 3/6/2022 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2022/2025;

TENUTO CONTO delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o T.A.R. hanno emesso durante il precedente triennio di validità delle GAE di questa provincia, in riferimento ai ricorsi seriali instaurati;

VISTI tutti i decreti di depennamento con cui questo Ufficio ha dato esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali fino alla data odierna;

DATO ATTO che nelle graduatorie ad esaurimento sono inclusi i docenti inseriti con clausola di riserva in virtù di provvedimenti cautelari disposti dall'A.G. nelle more della definizione nel merito di giudizi pendenti (riserva "T");

ESAMINATI i reclami presentati dai docenti inclusi nelle suddette graduatorie;

EFFETTUATE le rettifiche/integrazioni resesi necessarie in accoglimento dei reclami;

**DISPONE**

Art. 1 - Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di questo Ufficio ([www.csateramo.it](http://www.csateramo.it)), le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del Personale Docente di ogni ordine e grado e del personale Educativo e per il triennio 2022/2025.

Art. 2 – Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. 60/2022 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal fine l'Amministrazione può disporre,

in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.

Art. 3 – Le citate graduatorie vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione dei dati personali e sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L. 68/99.

Art. 4 – I candidati inseriti in graduatoria con riserva T, ovvero in virtù di un provvedimento giudiziario non definitivo, verranno depennati in caso di esito sfavorevole all'interessato del contenzioso in atto. I medesimi candidati possono essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la risolubilità degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: *“in caso di sentenza sfavorevole all'interessato verrà disposto il depennamento dal candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato”*.

Art. 5 – Ai sensi dell'art. 12, comma 6 del D.M. 60/2022, avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso giurisdizionale e amministrativo previsto dall'ordinamento.

#### IL DIRIGENTE

Massimiliano Nardocci

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici  
degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di

**TERAMO**

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola

**LORO SEDI**

All'Albo (Sito web)

**SEDE**